

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 24 maggio 2013 —
T-Mobile Austria GmbH/Telekom-Control-Kommission**

(Causa C-282/13)

(2013/C 260/35)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: T-Mobile Austria GmbH

Resistente: Telekom-Control-Kommission

Intervenienti: Hutchison 3 G Austria Holdings GmbH, Hutchison 3G Austria GmbH, Orange Austria Telecommunication GmbH, Stubai SCA, Orange Belgium SA, A1 Telekom Austria AG

Altra parte: Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 4 e 9 ter della direttiva 2002/21/CE⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), GU L 108 del 24 aprile 2002, pag. 33, e l'articolo 5, paragrafo 6 della direttiva 2002/20/CE⁽²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), (GU L 108 del 24 aprile 2002, pag. 21), debbano essere interpretati nel senso che conferiscano ad un concorrente la posizione di interessato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro, in una procedura nazionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva autorizzazioni.

⁽¹⁾ GU L 108, pag. 33.

⁽²⁾ Direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (GU L 337, pag. 37).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Finanzgericht München (Germania) il 29 maggio 2013 —
Data I/O GmbH/Hauptzollamt München**

(Causa C-297/13)

(2013/C 260/36)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht München

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Data I/O GmbH

Resistente: Hauptzollamt München

Questione pregiudiziale

Se la nota 2, lettera a), della sezione XVI⁽¹⁾ della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC») debba essere interpretata nel senso che una merce che soddisfi i presupposti sia per una classificazione come parte ai sensi della voce 8473 della nomenclatura medesima, sia per una classificazione come merce a sé stante in un'altra voce del capitolo 84 NC o in una voce del capitolo 85 NC, vada classificata in detta altra voce dal momento che la voce 8473 NC non prevale sulle altre voci del capitolo 84 e sulle voci del capitolo 85 NC.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87, del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), regolamento (CE) N. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2002, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279, pag. 1), Regolamento (CE) N. 1789/2003 della Commissione dell'11 settembre 2003 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 281, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1810/2004 del 7 settembre 2004 (GU L 327, pag. 1)

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Bundesgerichtshof (Germania) il 6 giugno 2013 — Novo
Nordisk Pharma GmbH/Corinna Silber**

(Causa C-310/13)

(2013/C 260/37)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Convenuta e ricorrente in cassazione: Novo Nordisk Pharma GmbH

Attrice e resistente per cassazione: Corinna Silber

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 13 della direttiva 85/374⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che la direttiva non incide sulla disciplina tedesca sulla responsabilità da prodotti farmaceutici in quanto «legge speciale», con la conseguenza che questo sistema può continuare ad essere sviluppato oppure se questa disciplina debba essere interpretata nel senso che gli elementi costitutivi della responsabilità da prodotti farmaceutici in vigore al momento della notifica della direttiva (30 luglio 1895), non possono essere ampliati.

⁽¹⁾ Direttiva 85/374/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi